



## Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711  
Fax 055 - 582694  
E-mail: info@studioamartelli.it

### Aggiornamento del 16 OTTOBRE 2009

#### Ricapitalizzazione e Tremonti-ter in aiuto dello scudo

In aiuto dello scudo fiscale arrivano ricapitalizzazione e Tremonti-ter. L'utilizzo delle somme rimpatriate per finanziare gli investimenti delle società partecipate genera benefici in grado di azzerare il costo dell'imposta straordinaria del 5%. La mancanza di correlazione diretta tra emersione del socio e controlli fiscali sulla società di cui è dominus apre le porte a un circolo virtuoso tra scudo fiscale e sostegno patrimoniale delle imprese. Ma vediamo con un esempio di chiarire la portata di questa novità. **Esempio. Scudo.** Tizia e Caio sono coniugi che controllano la società Zeta srl. Il 10 dicembre rimpatriano la somma di un milione di euro. **Aumento di capitale.** A gennaio 2010 Tizia e Caio versano l'importo nella società Zeta Srl, in parte mediante aumento di capitale (500mila) e in parte con un finanziamento soci infruttifero (500mila). L'evidenza di somme derivanti dallo scudo fiscale dei soci di controllo non può essere utilizzata dal fisco per avviare attività ispettive sulla società Zeta. **Tremonti ter.** Seta srl entro il 30 giugno 2010 acquista un macchinario agevolato per un milione di euro. **Costi e benefici.** Il costo dello scudo fiscale (5%) è pari a 50mila euro; il bonus ricapitalizzazione, ripartito su cinque anni, è pari a 20.625 (500mila per 15% per 27,5%); l'agevolazione Tremonti-ter è pari a 137.500 euro (1.000.000 per 50% per 27,5%). Il beneficio netto totale (137.500 + 20.625 - 50.000) è pari a 108.125 euro pari al 10,8% della somma scudata.

*Luca Gaiani* "Doppio bonus in aiuto dello scudo" Pag. 31

#### Gestione contabile di utili e riserve, al via i criteri elaborati dall'Oic

Publicata la Guida dell'Oic inerente la gestione contabile di utili e riserve ai sensi del Dlgs 38/2005 il cui contenuto si applica da ieri 15 ottobre. Il citato Dlgs, tra l'altro, interviene anche sulla disciplina della distribuzione di utili e riserve e delle variazioni del patrimonio netto nel bilancio di esercizio redatto in base ai principi contabili internazionali. **Utili.** L'articolo 6 del Dlgs 38/2005 distingue tra utili disponibili e indisponibili. Sono disponibili le plusvalenze derivanti dall'applicazione del fair value agli strumenti finanziari di negoziazione, dall'operatività in cambi e dalle operazioni di copertura. Sono indisponibili gli utili che derivano dalle valutazioni al fair value degli investimenti immobiliari e delle attività biologiche. L'importo della riserva indisponibile è pari alle plusvalenze imputate al conto economico, al netto del relativo effetto fiscale determinato in base allo IAS 12. Le attività disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a) non sono sottoposte ad ammortamento e pertanto la riduzione della riserva può avvenire soltanto a seguito di svalutazione o realizzo delle attività. La riserva indisponibile è computata sulla base delle sole plusvalenze, con esclusione di eventuali minusvalenze. **Riserve.** L'articolo 7 del Dlgs 38/2005 disciplina le riserve rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto in base agli IAS. Anche le riserve si distinguono in disponibili e indisponibili. L'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto prevede che le riserve del patrimonio netto costituite e movimentate a seguito della valutazione a fair value di strumenti finanziari e altre attività non possono essere distribuite. Le riserve, al netto del relativo onere fiscale, non possono essere imputate a capitale e neppure utilizzate per acquisto di azioni proprie e per altre operazioni su azioni.

*Franco Roscini Vitali* "Utili da distribuire con prudenza" Pag. 33

## **Assonime, accertamenti Iva senza il valore normale**

Importanti riflessioni emergono dalla lettura della circolare Assonime 42/2009 a commento della Comunitaria 2008. All'amministrazione è preclusa la possibilità di effettuare accertamenti ai fini Iva utilizzando il valore normale degli immobili anche con riferimento a transazioni anteriori alla modifica dell'articolo 54 comma 3 del dpr 633/72 ad opera della Comunitaria 2008. Non è invece certo che la stessa efficacia retroattiva possa riconoscere alla soppressione della omologa disposizione recata dal previgente articolo 39 del Dpr 600/73. Il documento offre, inoltre, interessanti spunti d'analisi anche in tema di definizione ed utilizzo del valore normale, rettifica della base imponibile Iva nei rapporti infragruppo, territorialità delle intermediazioni. L'abolizione dell'accertamento fondato sui valori Omi, deve considerarsi avente carattere retroattivo, talchè la norma andrebbe considerata come non più operante anche con riferimento agli accertamenti effettuati prima della sua abrogazione. Ne deriva che gli accertamenti già effettuati sulla base dei predetti illegittimi canoni a giudizio di Assonime vanno considerati nulli.

*Benedetto Santacroce "Sull'Iva mai il valore normale" Pag. 33*

## **Scudo, l'Agenzia applica il criterio dell'astratta riconducibilità**

La circolare dell'Agenzia delle entrate applica in materia di scudo il criterio dell'astratta riconducibilità. Resta valido in ogni caso il principio del blocco agli accertamenti sintetici nel caso di redditi astrattamente riconducibili alle contestazioni operate. Ed inoltre non dovrebbero sussistere immunità nel caso di fattispecie estranee, come ad esempio la contestazione del redditometro riferito all'incremento patrimoniale in Italia. Sicuramente più interesse desta il blocco degli accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, un blocco che può definirsi "trasversale" rispetto alle diverse tipologie di accertamento operabili, seppur con il noto limite che l'immunità ottenuta è esattamente parametrata all'importo indicato nella dichiarazione di emersione. Nella circolare n. 43 l'Agenzia delle entrate ribadisce infatti, che tale difesa dall'accertamento opera, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, in tutte quelle fattispecie in cui gli imponibili accertati sono astrattamente riconducibili ai redditi oggetto di emersione.

*Maurizio Tozzi "Scudo a metà sul redditometro" Pag.33*

## **Cessioni, l'imponibile Iva tiene conto di migliorie e deprezzamento**

Una delle indicazioni interpretative delle novità in materia di Iva introdotte dalla legge comunitaria 2008, suggerite da Assonime nella circolare n. 42 del 13 ottobre 2009, prevede che ai fini della base imponibile delle cessioni di beni gratuite, il prezzo d'acquisto del bene va incrementato delle spese di migliorie, se rilevanti per l'imposta, e ridotto del deprezzamento dovuto dall'uso. Si ricorda che la legge 88 ha allineato la normativa italiana a quella comunitaria, prevedendo che la base imponibile delle cessioni di beni gratuite è costituita non più da dal valore normale, ma dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni. Pertanto Assonime osserva che l'Iva si applica sull'imponibile corrispondente a quanto il soggetto passivo ha pagato per immettere in consumo il bene oggetto della cessione gratuita. In merito alla locuzione che sembra prevedere una attualizzazione del prezzo o del costo, che devono infatti essere stabiliti con riferimento al momento in cui si effettua l'operazione gratuita, si tratta di una contraddizione soltanto apparente, in quanto la base imponibile non può essere limitata solo all'importo pagato per acquistare il bene, ma dovrebbe comprendere anche le spese sostenute successivamente ad esempio, per riparare o completare il bene stesso, ovviamente se rilevanti ai fini dell'Iva, tenendo anche conto però, di quanto sia stato già consumato al momento della effettuazione dell'operazione.

*Franco Ricca "Cessioni gratuite, valore variabile" Pag. 34*